

*Fondazione Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e della Comunicazione*

NODI CRITICI
NELL'ASCOLTO DEL MINORE TESTIMONE:
TRA FRAGILITÀ E COMPLESSITÀ

Elaborato finale di Sara Marieni

Corso di Alta Formazione
in psicologia giuridica, criminale e investigativa
Anno 2020/2021

Indice

Introduzione	2
1. Il ruolo dello psicologo nell'ascolto del minore	2
2. Testimonianza e memoria	3
2.1 Significato, implicazioni e formulazioni fallaci	3
2.2 La memoria autobiografica e il fenomeno dell'«amnesia infantile»	4
2.3 Suggestionabilità e ricordo	5
3. Linee guida in materia di ascolto del minore	6
3.1 Chi è l'esperto psicoforense?	7
3.2 Bilanciare due diritti opposti	8
3.3 Metodologia ed errori frequenti	9
3.4 Prassi operative condivise	10
4. I vantaggi nell'uso di interviste semistrutturate	11
4.1 La costruzione del rapporto	11
4.2 La formulazione delle domande	12
4.3 Il riepilogo e il congedo	13
Conclusioni	13
Bibliografia	15

Introduzione

Vi sono differenze nella testimonianza di adulti e bambini? I minori sono testimoni credibili? Qual è il valore dichiarativo accordato a quanto riferito da un minore?

Chiunque si trovi a lavorare in ambito forense dovrebbe avere bene a mente, indipendentemente dal proprio ruolo, le risposte fornite dalla letteratura nazionale e internazionale in materia (Zajac, Gross, & Hayne, 2003; Bala, Ramakrishnan, Lindsay, & Lee, 2005; Balabio, Sartori, & Vacondio, 2018): i bambini possono testimoniare ma sono testimoni fragili (Carta di Noto IV ed., 2017).

Come si vedrà dettagliatamente in seguito, oltre ad essere compiacenti e accondiscendenti nei confronti degli adulti, i bambini faticano a resistere a tentativi espliciti (e non) di suggestione, a fronte di capacità cognitive e sociali non ancora completamente sviluppate. Per tale ragione, la loro audizione intesa come raccolta delle dichiarazioni testimoniali, il loro esame al fine della valutazione delle condizioni psicofisiche e il loro ascolto volto all'acquisizione di opinioni e all'analisi delle esigenze di tutela dei primari interessi (Camerini, & Vaccario, 2018), prevedono particolari cautele e nella maggior parte dei casi la presenza di professionisti esperti in psicologia o psichiatria infantile. È la Convenzione di Lazarote del 2012 a chiarire che il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria devono essere affiancati da tali figure professionali durante la raccolta di Sommarie Informazioni Testimoniali di vittime minorenni. Più aleatoria è invece la scelta da parte dei giudici di farsi affiancare da esperti.

1. Il ruolo dello psicologo nell'ascolto del minore

Focalizzando l'attenzione sull'ambito penale, lo psicologo può essere coinvolto in fasi differenti del procedimento giudiziario e da committenti diversi: potrebbe ricevere dal giudice un incarico peritale nei termini di accertamento tecnico volto a sondare la capacità testimoniale, ma potrebbe anche essere chiamato a svolgere la funzione di ausiliario nell'espletamento dell'audizione di un minore parte offesa o testimone. In questo secondo caso, l'incarico potrebbe essere assegnato sia durante la fase delle indagini preliminari da un Pubblico Ministero o da un ufficiale di Polizia Giudiziaria al fine della raccolta delle Sommarie Informazioni Testimoniali, sia in fase dibattimentale da un giudice nel contesto di un'audizione protetta. In realtà esiste una terza possibilità, ovvero la richiesta di

ausiliario da parte del giudice prima della fase processuale: si tratta dell'audizione protetta in forma di Incidente Probatorio. Quest'ultimo, disciplinato dall'art. 392 del codice di procedura penale, consiste nell'anticipazione dell'acquisizione e della formazione di una prova durante le indagini preliminari qualora non sia possibile attendere sino al dibattimento. A partire dalla ratifica della legge 66/96 esso è invocabile anche per l'audizione del minore di anni 16 in forma protetta (Lombardi, 2020).

Solo l'audizione protetta in fase dibattimentale e l'ascolto del minore in Incidente Probatorio costituiscono una fonte di prova penale (Cass. Pen., sez. III, sent. n.30964/2009). La peculiarità che attribuisce valore di prova all'Incidente Probatorio distinguendolo dall'assunzione delle Sommarie Informazioni Testimoniali, nonostante entrambi questi istituti giuridici attengano alla fase preliminare, è il fatto che solo il primo si forma in contraddittorio tra le parti.

2. Testimonianza e memoria

2.1 Significato, implicazioni e formulazioni fallaci

Prima di procedere oltre, pare opportuno definire il campo di indagine, gli assunti e i costrutti su cui esso si fonda. Dunque, cosa si intende quando si parla di testimonianza? Secondo il Vocabolario Treccani, testimoniare significa *attestare o affermare come testimone, per propria diretta conoscenza*. In maniera più articolata, si potrebbe dire che consiste nel richiamare alla mente qualcosa di cui si ha conoscenza diretta poiché vissuto in prima persona e nel raccontarlo a terzi (Liberatore, 2020a). Tradotto da un punto di vista psicologico, si tratta di un'azione il cui espletamento richiede valide competenze cognitive, nello specifico la capacità di percepire, codificare, immagazzinare e richiamare le informazioni conservate in memoria, a cui deve far seguito un'esposizione comprensibile e strutturata. Ne deriva che la qualità della testimonianza è imprescindibile dai processi cognitivi sottesi. Il quadro si complica nel momento in cui si tiene conto che percezione, attenzione e memoria sono influenzate da molteplici variabili. Tra queste possono essere annoverate l'esperienza pregressa e gli schemi mentali costruiti sulla base di essa, lo stato emotivo, il tempo trascorso e le informazioni apprese successivamente all'evento in questione e infine quello che viene definito "l'effetto yes" ovvero la tendenza inconsapevole a voler soddisfare le aspettative altrui (Liberatore, 2020a).

Risulta evidente che il recupero mnesico è un processo costruttivo e dinamico soggetto ad interferenze di molteplice natura (cognitiva, emotiva, affettiva, culturale ed ambientale). La nostra mente non è in grado di riprodurre una fotografia precisa e dettagliata di quanto vissuto. Ne consegue che i ricordi autobiografici delle persone sono una registrazione frammentaria e incompleta della realtà, ineluttabilmente connotata da “buchi o vuoti” ed elementi dimenticati la cui portata si amplia all’incrementare dell’intervallo di ritenzione in memoria dell’evento (Linee Guida Nazionali, 2010).

Poste queste premesse, l’articolo 196 del codice di procedura penale recita che *ogni persona ha la capacità di testimoniare* e autorizza la valutazione, qualora sia necessario, dell’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza. La sua formulazione fa supporre che nella pratica non è preclusa a nessuno la possibilità di testimoniare, tanto più che il suo accertamento è facoltativo e non vincolante. Sembra quasi che minore e adulto vengano equiparati e quanto dichiarato sia considerato fonte legittima di prova, indipendentemente dall’età anagrafica (Camerini, Di Cori, & Sabatello, 2018).

Tuttavia, seguendo questo ragionamento si cadrebbe in errore. Sebbene i minori possano essere considerati dei buoni testimoni sul piano della competenza in quanto è un dato di fatto che possano avere prestazioni migliori a livello percettivo e reattivo, occhi e orecchie sono anche organi sociali, altamente malleabili alle influenze esterne (Liberatore, 2020a).

2.2 La memoria autobiografica e il fenomeno dell’«*amnesia infantile*»

A quanto finora esposta, si deve aggiungere anche il fenomeno comprovato dalle ricerche scientifiche definito “amnesia infantile”, tale per cui il numero di eventi autobiografici ricordati è ridotto al di sotto dei quattro anni (amnesia parziale) e quasi inesistente prima dei due anni (amnesia totale), ovvero nel periodo preverbale (Carta di Noto IV ed., 2017). Al fine di raccontare un’esperienza vissuta è infatti necessaria una particolare tipologia di memoria, la memoria autobiografica, il cui sviluppo è strettamente legato a quello linguistico. Risulta chiaro che in assenza di comprensione e produzione linguistica sia impossibile procedere al recupero di un ricordo. E se si tiene in considerazione che la funzionalità e la morfologia delle aree cerebrali linguistiche presenti nell’emisfero cerebrale sinistro si modificano fino ai quattordici anni di età, si può continuare a sostenere la medesima accuratezza in bambini e adulti? (Balabio, Sartori, & Vacondio, 2018) Le evidenze scientifiche dimostrano infatti che *solo a partire dai 8-10 anni che i*

ricordi cominciano ad acquisire strutturazione, contenuto e organizzazione simili a quelli dell'adulto (Linee Guida Nazionali, 2010, p. 5).

2.3 Suggestionabilità e ricordo

Come se non bastasse l'inferiore capacità dei minori di ricordare eventi, la letteratura in materia attesta che questi giovani testimoni sono soggetti *fisiologicamente suggestionabili*, non intendendo con il termine suggestionabilità un tratto personologico, ma al contrario un *fenomeno contesto-dipendente* (SINPIA, 2007). Partendo dal fatto che il ricordo di ogni persona è suscettibile di modifiche dovute a suggerimenti esterni, alcuni individui lo sono in misura maggiore rispetto ad altri. Nel caso specifico dei minori, è stato dimostrato che il livello di suggestionabilità è inversamente proporzionale all'età, rendendo i più piccoli maggiormente vulnerabili alle domande suggestive ovvero quelle che affermano più di quanto non chiedano. I minori presentano una tendenza alla confabulazione, ossia a riempire i vuoti al fine di mantenere coerenza nel racconto; faticano nel distinguere la fonte del ricordo, ma anche realtà e fantasia mostrando prestazioni deficitarie rispettivamente di *source monitoring* e *reality monitoring*; risultano particolarmente accondiscendenti e compiacenti nei confronti di figure da loro percepite come autorevoli ed infine adottano, almeno fino ai sei anni, una particolare modalità narrativa tale per cui "ricordano raccontando", spesso coadiuvati da un adulto (Linee Guida Nazionali, 2010). È proprio in questo frangente che possono prendere vita i falsi ricordi, ovvero ricostruzioni di eventi non corrispondenti al vero o inesatte, dove elementi periferici diventano nodi centrali. Così come per gli adulti, la falsità delle proprie affermazioni può non essere né consapevole né patologica (Vannucci, 2008). Anzi, nel caso dei minori, il falso ricordo esita dalla confusione interna che regna nella loro mente: essi sono predisposti ad assorbire qualsiasi tipo di informazione che li circonda, un'attitudine che porta con sé potenzialità di crescita ma anche di errore. Esperienze e ricordi altrui rischiano di diventare i propri, notizie ed informazioni ascoltate possono trasformarsi in eventi vissuti, induzioni più o meno consapevoli da parte di terzi si tramutano in pensieri propri: si assiste a quello che viene definito un *contagio dichiarativo* (Protocollo di Venezia, 2007; Wright & Villalba, 2012). Da qui, la necessità di procedere alla raccolta della testimonianza dei minori nel più breve arco di tempo possibile. A tal proposito, la Corte di Cassazione chiarisce che *le primissime*

dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili proprio perché non inquinate da interventi esterni che possono alterare la memoria dell'evento. L'indagine sulla genesi delle prime narrazioni è sempre opportuna per escludere la presenza di eventuali falsi ricordi (Cass. Pen., sez. III, sent. n.121/2007). In una pronuncia analoga la Corte Suprema asserisce di procedere all'indagine circa la capacità testimoniale del minore in epoca il più possibile vicina ai fatti, al fine di evitare il pericolo di rimozione dei ricordi tipico della fase infantile, di cristallizzare la prova e ridurre al minimo manovre suggestive, anche inconsapevoli, degli intervistatori, che rischiano di compromettere il narrato (Cass. Pen., sez. III, sent. n.22007/2010). Come esplicitato all'interno della Carta di Noto (2017), è quindi opportuno che l'attività di assistenza psicologica o psicoterapeutica del minore - salvo casi di particolare urgenza e gravità - avvenga dopo che questi ha reso testimonianza in sede di incidente probatorio.

3. Linee guida in materia di ascolto del minore

Di fronte a questo corposo elenco di criticità, autorevoli nomi del panorama scientifico di stampo psicologico, psichiatrico, criminologico e giuridico hanno stilato e aggiornato nel corso degli anni linee guide utili e preziose all'ascolto e alla valutazione della capacità testimoniale dei minori (Balabio, Sartori, & Vacondio, 2018; Camerini, Cuzzocrea, & Roma, 2018). L'apripista in materia è la *CARTA DI NOTO - Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale* redatta nel 1996 ed ora alla sua quarta edizione dopo la pubblicazione del 2017. Altri importanti documenti sono le *LINEE GUIDA IN TEMA DI ABUSO SU MINORI* redatte dalla Società italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e il *PROTOCOLLO DI VENEZIA - Linea guida per la perizia nei casi di presunti abusi collettivi*, entrambi del 2007. Infine, appaiono uno strumento inestimabile per gli esperti chiamati a svolgere il ruolo di perito/consulente le *LINEE GUIDA NAZIONALI - L'ascolto del Minore Testimone*, nate a seguito di una *Consensus Conference* tenutasi nel 2010 ed incentrata sulla definizione delle modalità di valutazione della capacità di testimoniare. Tale documento insiste sull'indagine di due tipologie di abilità quelle "generiche" e quelle "specifiche". Nella prima categoria rientrano le competenze cognitive generali quali percezione, memoria e attenzione; la capacità di comprensione e di espressione linguistica; il *source monitoring*; il *reality monitoring*

inteso come la capacità di discriminare non solo tra realtà e fantasia, ma anche tra verosimile e non verosimile, tra assurdo e plausibile; il livello di maturità psico-affettiva. Fanno invece parte delle abilità “specifiche” la capacità di discriminare ed interpretare stati mentali propri e altrui, ovvero la cosiddetta funzione riflessiva, e il livello di suggestionabilità. In questo concentrato di buone prassi, gli addetti ai lavori vengono inoltre sollecitati a servirsi di strumenti di natura testistica e non solo di colloqui al fine di rispondere ai quesiti circa l’idoneità testimoniale di un minore.

Tra gli strumenti più sovente utilizzati dagli esperti si ritrovano: le *Standard Progressive Matrices* (SPM) e la *Wechsler Intelligence Scale for Children IV* (WISC-IV) per l’indagine del funzionamento cognitivo generale; il *Test for Reception of Grammar* (TROG-2) tramite cui è possibile indagare la capacità di comprensione del linguaggio verbale; il *Gudjonsson Suggestibility Scale* (GSS) e il *Bonn Test of Statement Suggestibility* (adatto a bambini in tenera età) utili alla valutazione della suggestionabilità; il *test di Rorschach*, il *Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2* (MMPI-2) e il *Blacky pictures test* impiegati nell’indagine della personalità (Camerini, Di Cori, & Sabatello, 2018; Codognotto, 2020).

3.1 Chi è l’esperto psicoforense?

Tra i numerosi punti di comunione presenti in queste “bussole” dalla duplice valenza teorico e pratica, prima ancora di entrare nel merito delle migliori prassi a cui attenersi nella raccolta della testimonianza di un minore e nella valutazione della sua capacità di testimoniare, troviamo sicuramente l’enfasi sulla competenza tecnica richiesta agli esperti (psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili) e alle altre figure professionali coinvolte quali ad esempio magistrati, avvocati e ufficiali di Polizia Giudiziaria (Linea guida 2 – Protocollo di Venezia, 2007; Premessa 1.3 – Linee Guida Nazionali, 2010; Linee guida 1 e 5 - Carta di Noto IV ed., 2017)

In entrambi i casi, sia quando il professionista è incaricato a svolgere un accertamento tecnico sia quando è chiamato ad indossare le vesti di ausiliario dell’Autorità Giudiziaria, è necessario avere bene in mente lo scopo e i limiti del lavoro che ci si appresta a svolgere. È la professoressa Merzagora a scrivere che *quando si agisce in uno spazio giuridico bisogna conoscerne le coordinate* (Merzagora, 2018, p. XXVII), normative e giurisprudenziali, italiane ed europee.

In tale contesto, la preparazione clinica è sicuramente importante ma non di per sé sufficiente. Da un lato, è innegabile che, seppur priva di finalità terapeutiche, l'attività del consulente psicoforense deve tutelare prima di tutto il benessere psico-fisico del minore. Come sancisce l'articolo 3 della Convenzione ONU di New York sui Diritti dell'infanzia (1989) devono evitarsi vittimizzazioni secondarie o risvolti iatrogeni dell'interazione tra il minore e la macchina giudiziaria (Merzagora, 2018).

Dall'altro lato, l'azione dello psicologo in ambito forense non può essere guidata da finalità di sostegno, cura o trattamento (Mazzoni, 2011). Risulta dunque cruciale una formazione metodologica e teorica specifica e aggiornata in psicologia forense e della testimonianza al fine di tutelare sì la salute del testimone minore, ma anche la corretta assunzione della prova da un punto di vista legale e di conseguenza i diritti dell'accusato (Sergio, & Tribisonna, 2018).

3.2 Bilanciare due diritti opposti

Un tema altamente dibattuto è la presenza o meno di un familiare nel momento in cui ci si appresta all'ascolto del minore: da un lato vi è l'esigenza di assistenza affettiva, dall'altra il diritto ad un giusto processo e dunque all'acquisizione di una prova il meno inquinata possibile. Come procedere? Le buone prassi suggeriscono la creazione di un setting adeguato, che tenga conto delle esigenze del minore e ne assicuri, per quanto possibile, la serenità (Linea guida 8 - Carta di Noto IV ed., 2017). Nella pratica questo potrebbe tramutarsi nel garantire al bambino di poter prendere confidenza con il nuovo ambiente e con gli adulti in esso presenti in compagnia di una figura di riferimento, per poi procedere all'intervista senza quest'ultima così da preservare spontaneità, sincerità e genuinità delle dichiarazioni riferite dal minore. Talvolta, infatti, la figura che dovrebbe fornire supporto al giovane testimone, non è altro che un ulteriore fonte di stress e interferenza. Allo stesso tempo, nel caso di bambini molto piccoli che rifiutano di restare soli con l'intervistatore può essere valutata l'opportunità di procedere alla raccolta della testimonianza in presenza di una "persona di supporto" (Lombardi, 2020). Normalmente si tratta di un genitore, il quale deve essere istruito a non partecipare in alcun modo all'intervista (né a parole né a gesti) e a controllare il comportamento non verbale, collocandosi preferibilmente fuori dal campo visivo del bambino (alle sue spalle).

3.3 Metodologia ed errori frequenti

Lo psicologo forense deve dare atto di ciascuna decisione presa. Il suo operato deve essere contornato da un'ineccepibile trasparenza metodologica: il ricorso ad uno specifico quadro teorico di riferimento, l'utilizzo di tecniche condivise dalla letteratura più accreditata, il vaglio di ipotesi interpretative alternative e il riconoscimento dei propri limiti sono alcuni tra i baluardi a garanzia della propria professionalità.

L'esperto deve dunque servirsi di metodologie e criteri scientificamente validi, mostrandosi consapevole di non poter accertare i fatti o esprimere giudizi circa l'attendibilità o la credibilità del testimone, né tantomeno della veridicità di quanto dichiarato da quest'ultimo, in quanto funzioni riservate al giudice. Attendibilità, credibilità, veridicità sono infatti termini che dovrebbero essere evitati nella relazione peritale in quanto fuorvianti circa il lavoro svolto (Linea guida 12 – Carta di Noto IV ed., 2017): si procede all'esame del testimone, non a quello della testimonianza da lui prodotta (Camerini, Di Cori, & Sabatello, 2018). Allo stesso modo, sarebbe deontologicamente scorretto per gli esperti psicoforensi esprimere valutazioni in merito alla correlabilità o compatibilità del quadro clinico emerso tramite la raccolta della testimonianza del minore con le ipotesi di reato, cadendo nell'errore metodologico ed epistemologico di considerare il capo d'accusa come un fatto accertato invece che ancora da accertare. Ne sono il caso più lampante, le indagini svolte a fronte di accuse di abuso sessuale nei confronti di minore. Ancora oggi, nonostante le evidenze scientifiche dimostrino l'illusorietà del costrutto, si trovano quesiti peritali volti ad indagare la presenza di indicatori di abuso quali ad esempio comportamenti sessualizzati a carico dei minori o manifestazioni di disagio, tramite colloqui, disegni e risultanze testistiche (Camerini, Di Cori, & Sabatello, 2018). Attribuendo un significato probatorio a sintomi clinici aspecifici si rimane intrappolati nelle trame di un ragionamento circolare, contrario alla logica. Con questo non si nega l'impatto dannoso di un eventuale abuso sessuale nella vita della vittima, semplicemente si precisa che le tracce, i segni e i sintomi che esso lascia hanno un minimo valore patognomico (Camerini, Cuzzocrea, & Roma, 2018). Riprendendo le parole di Fornari (2013), *nessun mezzo di indagine psicodiagnostica serve per accertare se il bambino è stato abusato: nessun test può confermare o disconfermare una storia di abuso sessuale (la verità processuale)*. Come esplicitato dal filone della *Developmental Psychology*, qualsivoglia manifestazione psichica esita

dall'interazione tra una miriade di variabili interne ed esterne, è la risultante del bilanciamento tra fattori di rischio e fattori protettivi. Perciò, *è altamente sconsigliato il ricorso, in ambito forense, alla nozione di Disturbo Post-Traumatico da Stress, se l'evento traumatico non è stato prioritariamente accertato perché implica una correlazione causale ancora da determinarsi* (Linea guida 4.8 – Linee Guida Nazionali, 2010, p.10).

Ma ancora in tema di scopi e limiti, sarebbe buona prassi, al fine di evitare involontari condizionamenti nella conduzione delle interviste, che all'interno dello stesso procedimento giudiziario fossero esperti differenti a rivestire il ruolo di perito e quello di ausiliario (Linea guida 4.12 – Linee Guida Nazionali, 2010). Un ruolo, quest'ultimo, ancora oggi privo di chiari criteri attuativi. Cosa fa effettivamente un ausiliario: corregge, integra o sorveglia il giudice? Quanto deve sapere in merito ai fatti di causa? (Lombardi, 2020).

3.4 Prassi operative condivise

A fronte di questi interrogativi ancora privi di una risposta univoca e condivisa, sono però molti i principi consolidati racchiusi all'interno delle linee guida in tema di ascolto dei minori. È ad essi che i professionisti possono e devono volgere lo sguardo per ottenere una guida nella progettazione di un valido intervento così da allontanarsi dalle insidie che minano il lavoro peritale. Le linee guida concordano dunque sull'importanza della registrazione audio e video degli incontri con minori all'interno di un contesto giudiziario, siano essi durante la fase preliminare o in quella processuale (Linee Guida Nazionali, 2010; Carta di Noto IV ed., 2017). Una delle criticità riscontrabili nel panorama odierno è la mancanza di tale cautela nelle audizioni condotte al di fuori dell'Incidente Probatorio o della fase dibattimentale, proprio quando è assente anche la possibilità del contraddittorio. Audio e video registrare costituisce una garanzia per tutte le parti coinvolte: documenta l'integrità e la correttezza del lavoro svolto dall'interrogante; preserva il bambino dal doversi ripetere; consente di apprezzare il non verbale; diminuisce il numero di intervistatori con cui il minore deve interagire (Lombardi, 2020). Un altro aspetto importante messo in luce dalle molteplici linee guida in materia è quello dell'adeguatezza del setting, il quale deve rispettare le esigenze del minore, tutelandolo il più possibile. A tal fine si suggerisce l'utilizzo di uno specchio unidirezionale o di altri

strumenti di osservazione a distanza. Oltre a ciò, è consigliabile che l'ambiente in cui si procede all'ascolto sia accogliente, ma non iperstimolante: utili la presenza di un tavolo e di alcune sedie accessibili ai minori, di pareti colorate e di qualche elemento di arredo, nel caso di bambini piccoli anche di giochi, fogli e matite per disegnare (Balabio, 2020a). Le accortezze richieste durante l'ascolto del minore non riguardano solo l'ambiente fisico, ma anche quello relazionale. L'esperto deve mostrarsi sensibile alle necessità del minore, ad esempio interrompendo il colloquio, temporaneamente o definitivamente, qualora il bambino si mostri stanco o espliciti un proprio bisogno (bere/mangiare/andare in bagno/fare una pausa ...) oppure qualora noti insofferenza o disagio. In generale, gli incontri dovrebbero essere programmati in orari consoni all'età e alle esigenze del minore, prevedendo in anticipo una durata limitata sulla base dello stato cognitivo ed emotivo del bambino (Camerini, Cuzzocrea, & Roma, 2018).

4. I vantaggi nell'uso di interviste semistrutturate

Come puntualizzato anche nelle linee guida per l'ascolto del minore realizzate da Unicef Italia con la collaborazione del Consiglio Superiore della Magistratura (2012), per minimizzare l'impatto del minore con il sistema della Giustizia e la possibilità di distorsione del ricordo, ma anche per massimizzare la quantità e la qualità delle informazioni da raccogliere, risulta particolarmente funzionale il ricorso a protocolli d'intervista basati sulla letteratura più accreditata. Tra questi, sono le interviste semistrutturate (ad esempio la Step-Wise Interview ideata da Yuille) ad essersi dimostrate un valido strumento al fine di scongiurare il rischio sia di possibili inquinamenti del ricordo sia di una raccolta delle dichiarazioni imprecisa e contestabile tanto da rendere necessaria una seconda audizione. Questa tipologia di interviste prevede una precisa successione di fasi, ciascuna delle quali connotata da specifiche caratteristiche (Camerini, Cuzzocrea, & Roma, 2018).

4.1 La costruzione del rapporto

Durante la prima fase, l'obiettivo dell'esperto chiamato all'ascolto del minore deve essere quello di costruire il rapporto tramite contenuti neutri. Sarà in questo momento che il professionista dovrà spiegare al minore, scegliendo modalità adeguate alla sua età, il

contesto in cui si trova, il fine della sua presenza in tale luogo e il ruolo delle persone con cui esso entra in contatto. In tale modo si eviterà che il bambino speculi o alimenti sentimenti di paura tramite spiegazioni immaginarie, poco aderenti alla realtà (Balabio, 2020a). Delineare i confini del contesto permette inoltre di esplicitare le regole che lo governano. È in questo frangente che diviene possibile insegnare al minore a resistere alle suggestioni precisando lui che: è libero di correggere l'intervistatore; può dire di non ricordare o di non sapere la risposta ad una domanda; deve dire la verità; è possibile che le domande vengano lui ripetute (Warren, Hulse-Trotter & Tubbs, 1991). Ciò consente da un lato di evitare risposte compiacenti o dettate dalla paura di aver sbagliato quando una domanda viene ripetuta, dall'altro di accertare che il minore sappia distinguere tra vero e falso (Linee Guida Nazionali. L'ascolto del minore testimone, 2010). È così possibile saggiare anche le competenze cognitive, linguistiche, sociali e comportamentali del bambino, soprattutto nel caso in cui non vi è stata alcuna perizia sulla sua capacità a testimoniare. Un'evenienza, quest'ultima, che secondo quanto riportato all'interno della Carta di Noto dovrebbe verificarsi solo in caso di minori con un'età superiore ai 12 anni. Tale documento recita infatti *per soggetti di età inferiore agli anni dodici si ritiene necessario, salvo in casi di eccezionali e comprovate ragioni di tutela del minore, che sia sempre disposta perizia al fine di verificarne la idoneità a testimoniare sui fatti oggetto d'indagine* (Linea guida 10, Carta di Noto IV ed., 2017).

In ogni caso, questa prima fase in cui vengono poste le basi preliminari per l'intervista viene spesso programmata dagli esperti chiamati a rivestire il ruolo di ausiliario nell'ascolto del minore qualche giorno prima della data dell'audizione, così che il bambino abbia la possibilità di assorbire quanto detto lui, arrivando al colloquio più sereno e, per quanto possibile, meno spaventato, poiché a conoscenza di quello che lo aspetta.

4.2 La formulazione delle domande

A prescindere dal momento scelto per l'instaurazione del rapporto con il minore, la fase successiva prevede l'introduzione tramite domande neutre dell'argomento d'interesse giuridico. Il giovane intervistato viene dunque invitato ad una narrazione libera, durante la quale è bene non interromperlo o correggerlo. Scopo dell'esperto è facilitare la comunicazione, non interrogare (Lombardi, 2020). Per tale ragione, si predilige

proseguire con domande aperte volte a chiarire ogni ambiguità, al fine di evitare interpretazioni errate di quanto riferito dal minore. Spesso, infatti, adulti e bambini attribuiscono significati diversi al medesimo termine o evento.

Le domande dovranno essere poste una alla volta tramite un linguaggio semplice, accertandosi che il minore abbia compreso cosa è stato chiesto lui. È consigliabile porre domande “ad imbuto” ovvero dal generale al particolare, evitando formulazioni complesse, chiuse, ma anche guidanti (domande che presuppongono informazioni o atti non ancora raccontati esplicitamente dal minore), suggestive, inducenti, ripetute, cariche di promesse o recriminazioni, rinforzi positivi e negativi (Loftus, 1975; Gulotta & Ercolin, 2004; Hritz et al., 2014). Allo stesso tempo, sarebbe utile indagare con chi il minore abbia parlato in precedenza delle medesime questioni, apprendendo quindi il numero di ripetizioni del ricordo, le tipologie di domande tramite cui è stato elicitato ed eventuali sollecitazioni (Linee Guida Nazionali, 2010).

4.3 Il riepilogo e il congedo

Una volta esaurite le domande, incluse quelle sottoposte dal giudice (e dalle parti, nel caso in cui fosse ammesso il contraddittorio) all’esperto e poi da quest’ultimo formulate al bambino, è importante ricapitolare quanto detto dal minore per accertarsi di aver compreso correttamente, rispondere ad eventuali dubbi e ringraziarlo per collaborazione e disponibilità (Lombardi, 2020).

L’ascolto del minore si conclude infine con l’introduzione di argomenti emotivamente neutri o piacevoli, una sorta di *debriefing*, prima di congedarlo definitivamente.

È chiaro che al fine di tutelare il più possibile il minore le procedure di intervista devono essere adeguate di volta in volta, *nella forma e nell’articolazione delle domande, alle competenze e allo stadio di sviluppo psicologico del bambino* (Linee Guida Nazionali, 2010, p. 11).

Conclusioni

A fronte della panoramica appena delineata e riprendendo gli interrogativi da cui siamo partiti, si può concludere che l’età del soggetto non è di per sé un fattore discriminante all’acquisizione della sua testimonianza nei termini di prova dichiarativa, ma vi sono

sicuramente un numero maggiore di cautele che devono essere poste in atto. Non è un'esagerazione ritenere che la scelta del luogo, dei tempi, dei modi e dello stesso professionista quando si procede all'ascolto di un minore sia determinante per tutte le persone coinvolte nel procedimento giudiziario.

Per quanto vi sia sempre spazio per migliorie, le linee guida attuali forniscono una traccia valida e affidabile per il professionista psicologo o psichiatra che si approcci come esperto all'ascolto del minore. Esse tentano di porre rimedio a quegli errori "materiali", metodologici e logico-scientifici (Codognotto, 2020) che per troppo tempo hanno pervaso l'ambito delle perizie e delle consulenze in materia di testimonianza minorile: audizioni condotte senza videoregistrare o senza valutare aree maggiormente pertinenti con l'oggetto del quesito; conclusioni peritali redatte sulla base di opinioni e concetti non scientifici invece che sulle risultanze ottenute tramite l'impiego di strumenti oggettivi; valutazioni prive di una descrizione del quadro metodologico adottato, connotate dalla tendenza al verificazionismo e all'interpretazionismo, riflettenti un ragionamento circolare.

L'auspicio è che queste buone prassi delineate sulla base dell'esperienza decennale dei loro autori diventino conoscenza comune e condivisa tra coloro che ricoprono il ruolo di periti e consulenti in tale ambito, ma anche tra giudici e avvocati.

Al contempo, come si è visto nelle righe precedenti, è sempre più pressante la necessità di ampliare un dialogo costruttivo e proficuo con il mondo giuridico al fine di meglio delineare ruoli e confini di tutti i professionisti coinvolti.

Ad oggi sono state poste quelle che possono essere definite le premesse necessarie per la creazione di una "cultura del metodo" per psicologi e giuristi che si trovino a confrontarsi con un testimone minorenni. Gli sforzi devono ora essere rivolti alla sua implementazione. Solo in questo modo sarà possibile garantire veramente la salvaguardia degli interessi di tutti i protagonisti afferenti al sistema processuale, siano essi vittime, indagati, imputati o testimoni, adulti o minori.

Bibliografia

AA. VV., 2007. *Protocollo di Venezia. Linea guida per la perizia nei casi di presunti abusi collettivi*;

AA.VV., 2010. *Linee Guida Nazionali. L'ascolto del minore testimone*, Roma;

AA.VV., 2017. *Carta di Noto. Linee guida per l'esame del minore. IV Edizione*;

Bala N., Ramakrishnan K., Lindsay R., & Lee K. (2005). Judicial Assessment of the Credibility of Child Witnesses, *Alberta law review*, Vol. 42, 4, pp. 995–1017;

Balabio A., 2020. *Buone prassi ed errori più comuni nell'esame del minore testimone* [presentazione Power Point 25.06.2020];

Balabio A., 2020. *La valutazione della capacità a testimoniare nei procedimenti per abuso sessuale su minore* [presentazione Power Point 24.10.2020];

Balabio A., Sartori G., & Vacondio R., *La memoria del testimone*, in Camerini G.B., Di Cori R., Sabatello U., & Sergio G. (a cura di), *Manuale psicoforense dell'età evolutiva*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 647-680;

Camerini G.B., Cuzzocrea V., & Roma P., *La raccolta della testimonianza della vittima minorenni. Metodi e tecniche d'intervista*, in Camerini G.B., Di Cori R., Sabatello U., & Sergio G. (a cura di), *Manuale psicoforense dell'età evolutiva*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 619-646;

Camerini G.B., Di Cori R., & Sabatello U., *La perizia in tema di idoneità a rendere testimonianza. Scheda di rilevazione*, in Camerini G.B., Di Cori R., Sabatello U., & Sergio G. (a cura di), *Manuale psicoforense dell'età evolutiva*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 681-709;

Camerini G.B., Vaccario G., *L'ascolto del minore*, in Camerini G.B., Di Cori R., Sabatello U., & Sergio G. (a cura di), *Manuale psicoforense dell'età evolutiva*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 891-912;

Codognotto S., 2020. *La valutazione della capacità a testimoniare del minore* [presentazione Power Point 16.06.2020];

Fornari U., 2013. *Trattato di psichiatria forense (Quinta Edizione)*, UTET, Torino;

Gulotta G., & Ercolin D., 2004. La suggestionabilità dei bambini: uno studio empirico, *Psicologia e Giustizia*, anno 5, n.1, pp. 1-19;

Hritz A.C., Royer C.E., Helm R.K., Burd K.A., Ojeda K. & Ceci S.J (2014). Children's suggestibility research: Things to know before interviewing a child, *Anuario de Psicología jurídica*, Vol. 25, 1, pp. 3-12;

Liberatore M., 2020. *Elementi di psicologia per giuristi: Memoria e testimonianza* [presentazione Power Point 15.02.2020];

Liberatore M., 2020. *Psicologi e psicologia nel processo civile, penale e minorile* [presentazione Power Point 15.02.2020];

Loftus E.F., 1975. Leading questions and the eyewitness report, *Cognitive Psychology*, 7, pp. 560-572;

Lombardi L., 2020. L'ascolto del minore testimone [presentazione Power Point 24.10.2020];

Liberatore M., & Lombardi L., *La valutazione degli aspetti contestuali e motivazionali legati alla testimonianza: metodi e strumenti*, in Camerini G.B., Di Cori R., Sabatello U., & Sergio G. (a cura di), *Manuale psicoforense dell'età evolutiva*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 711-731;

Mazzoni G., 2011. *Psicologia della testimonianza*, Carrocci, Roma;

Merzagora I. *Presentazione*, in Camerini G.B., Di Cori R., Sabatello U., & Sergio G. (a cura di), *Manuale psicoforense dell'età evolutiva*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. XXV-XXXV;

Sergio G., & Tribisonna F., *La vittima minorenni nel processo penale: diritti, protezione, assistenza*, in Camerini G.B., Di Cori R., Sabatello U., & Sergio G. (a cura di), *Manuale psicoforense dell'età evolutiva*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 585-618;

S.I.N.P.I.A - Società italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, 2007. *Linee guida in tema di abuso sui minori*;

UNICEF Italia & Consiglio Superiore della Magistratura, 2012. *L'ascolto dei minorenni in ambito giudiziario*, Comitato Italiano per l'UNICEF;

Vannucci M., 2008. *Quando la memoria ci inganna. La psicologia delle false memorie*, Carrocci, Roma;

Vocabolario Treccani, def. *testimoniare*, vocabolario online;

Warren A., Hulse-Trotter K., & Tubbs E.C., 1991. Inducing resistance to suggestibility in children, *Law Hum Behavior*, 15, pp. 273–285;

Wright D.B., & Villalba D.K., 2012. Memory conformity affects inaccurate memories more than accurate memories, *Memory*, Vol. 20, 3, pp. 254-265;

Zajac R., Gross J., & Hayne H., 2003. Asked and Answered: Questioning Children in the Courtroom, *Psychiatry, Psychology and Law*, Vol. 10, 1, pp. 199-209.